

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37.

Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese artigiane.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della propria programmazione e allo scopo di promuovere l'innovazione dei processi produttivi e dei prodotti, favorisce l'attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

Art. 2
Destinatari

1. Possono accedere ai contributi della presente legge i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3
Contributi

1. La Regione può concedere contributi per le spese nel limite del 50% dei costi effettivi dei progetti aventi le finalità di cui all'art. 1.

2. I contributi sono erogati:

- a) per il 50% all'atto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di cui all'art. 4;
- b) per il 50% all'attuazione del progetto previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione attestante l'attività di assistenza tecnica prestata alle imprese artigiane.

Art. 4
Progetti

1. I progetti devono contenere:

- a) la relazione tecnico-illustrativa indicante gli interventi finalizzati a uno o più dei seguenti aspetti:
 - 1) introduzione di nuove tecnologie e nuovi processi;
 - 2) servizi informativi, telematici o di intermediazione delle informazioni utili alle imprese;
 - 3) gestione dei cicli di produzione;
 - 4) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate;
 - 5) tecnologia dei nuovi materiali;
 - 6) progettazione, sviluppo e realizzazione di prototipi;
 - 7) raggiungimento di una maggiore specializzazione produttiva e della diversificazione della clientela;
 - 8) certificazione della qualità del prodotto;

- b) preventivo dettagliato dei costi e specificazione dei mezzi con cui il richiedente intende finanziare il progetto per la parte non coperta da contributo pubblico;
- c) specificazione degli eventuali soggetti, esterni al richiedente, che concorrono alla progettazione;
- d) specificazione delle imprese artigiane interessate al progetto e descrizione delle prestazioni che saranno loro fornite.

2. Ai fini della valutazione tecnica dei progetti allegati alle domande, presentate, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione della società per azioni costituita ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.

Art. 5
Priorità

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge sono considerati prioritari i progetti di assistenza tecnica:

- a) predisposti anche in collaborazione e/o convenzione con centri specializzati, pubblici o privati, di ricerca e diffusione dell'innovazione tecnologica;
- b) che si avvalgono di laboratori per la certificazione della qualità dei prodotti o che ne promuovono la costituzione o la riconversione;
- c) previsti in aree produttive attrezzate, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63;
- d) previsti in aree ove sono in corso operazioni di animazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 1.

Art. 6
Procedure

1. Le domande di contributo, con la relativa documentazione, sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni anno.

2. La documentazione dovrà attestare la sussistenza dei requisiti prescritti e dovrà comprendere:

- a) la copia autenticata dell'atto costitutivo;
- b) la copia autenticata dello statuto sociale, o contratto consortile, che deve prevedere la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse e la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi, indipendentemente dalla quota sottoscritta;
- c) il progetto di cui all'art. 4.

Art. 7
Divieto di cumulo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali o regionali.

Art. 8

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 «Interventi per l'innovazione tecnologica» del fondo globale iscritto al cap. 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il cap. 21275 denominato «Contributi per l'innovazione tecnologica nelle imprese artigiane» con lo stanziamento di lire 1.500 milioni.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 ottobre 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale e dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato rispettivamente un disegno di legge e una proposta di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Da Dalt, Perticaro, Capuzzo e Cremonese relativa a «Promozione dell'innovazione nelle imprese artigiane» (progetto di legge n. 430);
 - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a «Interventi per favorire il processo di innovazione tecnologica nelle imprese artigiane» (progetto di legge n. 447);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle 3^a commissione consiliare sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese artigiane»;
- La predetta commissione ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 luglio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 agosto 1989, n. 3474;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 settembre 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 3 ottobre 1989, n. 11747/22604/3, ha trasmesso con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37:

- Entro il **13 novembre 1989**, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per promuovere l'innovazione dei processi produttivi e dei prodotti, favorire l'attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane, corredata dalla seguente documentazione (art. 6, l.r. n. 37/1989):
 - a) la copia autenticata dell'atto costitutivo;
 - b) la copia autenticata dello statuto sociale, o contratto consortile, che deve prevedere la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse e la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi, indipendentemente dalla quota sottoscritta;
 - c) il progetto di cui all'art. 4.
- Entro il **31 maggio di ogni anno**, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di contributo per promuovere l'innovazione dei processi produttivi e dei prodotti, favorire l'attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane, corredata dalla seguente documentazione (art. 6, l.r. n. 37/1989):
 - a) la copia autenticata dell'atto costitutivo;
 - b) la copia autenticata dello statuto sociale, o contratto consortile, che deve prevedere la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse e la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi, indipendentemente dalla quota sottoscritta;
 - c) il progetto di cui all'art. 4.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato.